



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 18-09-2012

Oggetto: ISITITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 17:45, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. Carrapa Dott. Domenico

All'appello risultano:

Caroppo Ettore	P	Carrapa Domenico	P
De Vita Baccaro Mariuccia	P	PAGLIARA ROBERTO	P
Maggio Luigi	P	Leomanni Maria	P
Foscarini Gianluca	P	De Giuseppe Fausto	P
Galati Antonio	P	Musaro` Gianpiero	A
Marte Antonio	P	Monteduro Massimo	P
Lanzilao Antonio	P	Della Luna Giuseppe	P
Leomanni Franco	P	Corvaglia Sergio	P
Cursano Fredy	P		

ne risultano presenti n. **16** e assenti n. **1**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Scrimatore.

Il Presidente riconosca la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Minervino di Lecce, 25-07-12

f.to COSTABILE MARILENA

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Resp.le del Servizio Finanziario

Minervino di Lecce, 25-07-12

f.to COSTABILE MARILENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, che testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto che, ad oggi trascorsi abbondantemente i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (6 giugno 2011) non risulta emanata la disciplina generale per cui può essere adottato il regolamento comunale previsto dal riportato articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

Dato atto che con Deliberazione G.C. nr. 56 del 26/04/2012 è stato deliberato di richiedere alla Regione Puglia, ai sensi del R.R. attuativo della L.R. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2, comma 1, lett. d), il riconoscimento del Comune di Minervino di Lecce "Comune a prevalente economia turistica", agli effetti della determinazione del regime degli orari degli esercizi commerciali con riferimento all'intero territorio comunale;

Dato atto che con Atto Dirigenziale n. 294 del 09/07/2012 – Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione-Servizio Attività Economiche-Consumatori-Ufficio Attività Commerciali e Programmazione Rete Distributiva – il Comune di Minervino di Lecce è stato incluso nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica;

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'Ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo, ricorrendo all'istituzione dell'imposta di soggiorno ai sensi del citato art. 4, a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Minervino di Lecce;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il*

funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione

Favorevoli n. 9;

contrari n. 6 (De Giuseppe, Monteduro, Della Luna, Corvaglia, Foscarini, Pagliara)

astenuti n. 1 (Maggio)

come risulta dall'allegato verbale;

DELIBERA

- 1) di istituire nel Comune di Minervino di Lecce l'Imposta di Soggiorno e di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «**Regolamento comunale per l' istituzione e la disciplina dell' imposta di soggiorno**» che consta di n. 13 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26;
- 3) dare atto che sono demandati all'Ufficio Commercio gli adempimenti consequenziali il presente deliberato;
- 4) di provvedere alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del presente deliberato nelle forme di legge;

Il Consiglio Comunale

Con voti:

Favorevoli n. 9;

contrari n. 6 (De Giuseppe, Monteduro, Della Luna, Corvaglia, Foscarini, Pagliara)

astenuti n. 1 (Maggio)

dichiara

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del citato D.Lgs. 267/2000.

Comune di MINERVINO DI LECCE

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	9	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno.	10	Rimborsi e Compensazioni
3	Determinazione della misura dell'imposta.	11	Rinvio dinamico.
4	Destinazione del gettito.	12	Tutela dei dati personali.
5	Soggetto passivo e Responsabile della riscossione.	13	Entrata in vigore.
6	Esenzione d'imposta.		
7	Disposizioni in materia di accertamento.		
8	Sanzioni.		

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è istituita in questo comune ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs 23/2011 e in quanto compreso nell'elenco regionale delle località a prevalente economia turistica.
2. Sono tenuti al pagamento dell'Imposta di Soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive: alberghi, villaggi turistici, residenze turistiche, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze in affitto in forma imprenditoriale e non, esercizi di affittacamere, case per ferie ed ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel Comune di Minervino di Lecce.
3. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Minervino di Lecce, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta nel solo periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e s.m, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Art. 4
Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - marketing turistico e territoriale;
 - realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
 - cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione ed altri Enti Locali;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
 -

Art. 5
Soggetto passivo e Responsabile della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Minervino di Lecce, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2 (esclusi i soggetti di cui all'art.6).

1bis. L'imposta è dovuta, altresì, dai proprietari, residenti e non, di case ed appartamenti ubicati nel
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 18-09-2012 - Pag. 5 - MINERVINO DI LECCE

Comune di Minervino di Lecce ed adibiti per vacanza in affitto, in forma imprenditoriale e non.

2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva in qualità di sostituto d'imposta presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

2bis. E' altresì responsabile personalmente del versamento dell'imposta di soggiorno il proprietario di una casa o appartamento per vacanza in forma imprenditoriale o non, secondo una tariffa forfetaria che sarà stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e s.m.

Art. 6 Esenzione d'imposta

2. Sono esentati dal pagamento:

- 1) I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Minervino di Lecce (esclusi i soggetti di cui all'art.5, comma 1bis);
- 2) i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto il dodicesimo anno di età o hanno compiuto il settantesimo anno di età;
- 3) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- 4) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- 5) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- 6) Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
- 7) I soggetti residenti nei Comuni gemellati con la città di Minervino di Lecce;
- 8) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- 9) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.

Art. 7 Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese:

b) mediante bonifico bancario o bollettino di c.c.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 9

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Minervino di Lecce sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Minervino di Lecce – Ufficio Tributi – entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.
4. Le suddette dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo anche per via telematica.

Art. 10

Rimborsi - Compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 11

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/04/2013 e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to **Carrapa Dott. Domenico**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Scrimatore

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 22-10-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 22-10-2012

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Scrimatore

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce, 22-10-2012

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Scrimatore

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data 22-10-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva :

- il giorno 22-10-2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
(s=st) sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N.267/2000)

Minervino di Lecce, 22-10-2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Scrimatore

Verbale allegato alla deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 18/09/12

Illustra il presidente Carrapa e premette che il comune di Minervino è stato incluso nell'elenco regionale delle località turistiche.

Cons. Corvaglia: "Non credo sia obbligatorio introdurre una tassa del genere per tutti i comuni inseriti nell'elenco; sono contrario."

Cons. De Giuseppe. "Sono d'accordo con Corvaglia e trovo non necessario introdurre questa tassa senza aver ascoltato il parere degli operatori del settore. Dopotutto i turisti portano benefici economici rilevanti al territorio e alla sua economia."

Cons. Lanzilao: "I turisti che vengono ospitati nelle grandi strutture non contribuiscono in alcun modo alla economia locale perché restano blindati in quella struttura."

Sindaco: "Lo scopo della tassa di soggiorno non è quello di tassare il turista ma quello di consentire alla amministrazione di poter organizzare e offrire ad essi servizi migliori. L'iter seguito dalla amministrazione ha rispettato tutte le norme di legge previste, e ha coinvolto anche i soggetti commerciali nelle forme previste e nessuna fase del procedimento è stata trascurata."

Cons: Foscarini: "Che tipo di servizi potremmo offrire al turista grazie alla nuova tassa?"

Vicesindaco Leomanni: "La tassa equivale ad un caffè al giorno e non è previsto che la paghino tutti in ragione delle esenzioni previste. Poi potremmo offrire servizi sul territorio e dare allo stesso tempo lavoro a quale giovane disoccupato".

Cons. De Giuseppe. Dichiarazione di voto allegata.

Sindaco. "Le risorse così raccolte potrebbero garantire servizi fondamentali e lavoro."

Cons. Pagliara: "Anche un solo euro è un deterrente per il turista. Contrari".

Si Vota.

Favorevoli n. 9;

contrari n. 6 (De Giuseppe, Monteduro, Della Luna, Corvaglia, Foscarini, Pagliara)

astenuti n. 1 (Maggio)

immediata esecutività: idem

DICHIARAZIONE DI VOTO GRUPPO DI OPPOSIZIONE "INSIEME PER COSTRUIRE"

Noi sottoscritti consiglieri del gruppo "Insieme per costruire" consideriamo il turismo una delle risorse importanti del nostro territorio, cui il nostro comune, attraverso gli operatori locali, da un pò di anni sta volgendo la propria attenzione.

Noi esprimiamo voto contrario all'istituzione dell'imposta ed al relativo regolamento per le seguenti ragioni ritenendole un danno per il turismo e la promozione locale:

- 1) E' stata assunta una decisione, quella di istituire l'imposta di soggiorno nel nostro comune, senza curarsi dell'impatto negativo che l'incremento della pressione fiscale produce sul settore turismo, uno dei pochi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia e alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- 2) L'imposta di soggiorno grava solo su alcune categorie di visitatori, e cioè i turisti pernottanti, e non su altre, come ad esempio gli escursionisti giornalieri, che non alloggiano ma che possono avere un impatto decisivo rispetto alle destinazioni;
- 3) Mancanza di coinvolgimento degli operatori turistici locali in fase di istituzione dell'imposta e del relativo regolamento; gli imprenditori del settore turistico locale saranno inoltre gravati da ulteriori costi per lo svolgimento del ruolo assegnatogli;

Minervino di Lecce, 18/09/2012

Fausto De Giuseppe

Corvaglia Sergio

Della Luna Giuseppe

Monteduro Massimo